



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Avv. Alessandra Bruni - Presidente

Avv. Anna Maria Pitzolu- Componente Relatore

Dott.ssa Giulia Ruperto- Componente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal sig. **Bruno NASISI** (Tessera FISE 331/M), ai sensi del combinato disposto degli artt. 41.1 e 43.4 delle Norme di attuazione dello Statuto Federale e dell'art. 2, lettera f), del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, per la riforma della decisione del Tribunale Federale del 12 agosto 2024, comunicata il 13 agosto 2024, sul ricorso per l'omesso inserimento dell'interessato nell'elenco delle candidature a consigliere del Comitato regionale FISE Sicilia.

* * *

Il sig. Bruno Nasisi ha trasmesso la propria candidatura a consigliere del Comitato Regionale FISE Sicilia il 31 luglio 2024, vale a dire nei termini stabiliti dalle norme statutarie, ma con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 43.2 delle Norme di attuazione dello Statuto FISE – Regolamento Generale del 13 giugno 2024, a mente del quale *“Coloro che intendono proporre la propria candidatura a Presidente o Consigliere di Comitato Regionale devono individualmente far pervenire con raccomandata postale o a mezzo pec personale del candidato, **comunicazione sia al Segretario Generale della F.I.S.E. che al competente Comitato Regionale** accompagnata da autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 Statuto Federale. Termine ultimo essenziale per l'inoltro di detta candidatura è il 40° giorno che precede la data in cui è indetta l'assemblea in prima convocazione”*, come specificato anche nella delibera n. 17 del 15 luglio 2024 con la quale è stata indetta l'Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISE Sicilia.

Più precisamente, la comunicazione è stata inviata dall'indirizzo clubippicolapalma@pec.it all'indirizzo PEC del Comitato Regionale FISE Sicilia sicilia@pec.fise.it, ma non al Segretario Generale della FISE all'indirizzo PEC elezioni2024@pec.fise.it a causa di un errore del mittente.

Per tale motivo, egli non veniva incluso nella lista dei candidati pubblicata il 9 agosto 2024.

Lo stesso giorno egli rinnovava l'invio della candidatura anche all'indirizzo PEC del Segretario Generale.

Il 10 agosto 2024 il sig. Nasisi presentava ricorso avverso l'omesso inserimento nelle liste dei candidati, indirizzato al Segretario Generale e da questi trasmesso al Tribunale Federale competente per la

decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41.1 e 43.4 delle Norme di attuazione dello Statuto Federale e dell'art. 2, lettera f), del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

Il ricorso veniva respinto dal Tribunale Federale con la decisione del 12 agosto 2024, depositata e comunicata il 13 agosto 2024, ritenendosi che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente rilevare la mancata consegna della PEC inviata all'indirizzo del Segretario Generale.

Avverso tale decisione il sig. Nasisi proponeva il presente reclamo, deducendo:

- 1) che la candidatura era stata inviata tempestivamente al Comitato Regionale;
- 2) che la omessa contestuale trasmissione al Segretario generale doveva ritenersi irrilevante;
- 3) che l'omessa verifica della effettiva consegna della PEC non era attribuibile ad un comportamento colposo del ricorrente, ma alle sue condizioni di salute, rilevabili da certificati medici prodotti in sede di appello, che non gli avevano consentito di eseguire controlli sull'invio fino al 9 agosto;
- 4) che la verifica dei requisiti di candidabilità sarebbe stata possibile sulla base della seconda PEC inviata il 9 agosto 2024, vale a dire lo stesso giorno in cui venivano pubblicate le liste dei candidati, in quanto essa precedeva di un mese l'Assemblea elettiva regionale.

* * *

Motivi

Le norme in materia di Assemblee elettive dettano specifici adempimenti volti ad assicurare la trasparenza del procedimento di elezione, le opportune verifiche sulla presenza dei requisiti per la candidatura e sulla inesistenza di incompatibilità, la tempestiva conoscibilità delle candidature da parte degli aventi diritto al voto.

Sotto tale profilo, dunque, la comunicazione della candidatura a consigliere regionale al Segretario Generale della FISE nei termini previsti non solo è espressamente richiesta dall'art. 43.1. delle Norme di attuazione dello Statuto-Regolamento Generale richiamato nella decisione impugnata, secondo il quale *“Le candidature a Presidente del Comitato Regionale e a componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale devono essere inviate **contestualmente** al Segretario Generale della F.I.S.E. e agli uffici del competente Comitato Regionale”*, onere ribadito nel successivo art. 43.3 sopra richiamato, ma costituisce un adempimento assai rilevante ai fini del successivo iter procedimentale di verifica della regolarità delle candidature e di pubblicazione delle liste dei candidati sul sito FISE, che competono al Segretario Generale.

I primi due motivi di impugnazione, pertanto, non possono trovare accoglimento; né può ritenersi fondato l'ultimo motivo, atteso che non possono essere ridotti i termini per le necessarie verifiche del Segretario Generale, i quali sono determinati anche per assicurare il corretto svolgimento dei controlli necessari per tutte le candidature presentate.

Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, si deve sottolineare che la verifica di avvenuta consegna può essere eseguita quasi contestualmente al suo invio e che, dunque, il ricovero del sig. Nasisi il giorno successivo alla scadenza appare irrilevante, poiché il medesimo avrebbe potuto procedere alla verifica dell'avvenuta consegna pochi minuti dopo l'invio della candidatura.

Questa Corte condivide, dunque, la motivazione del Tribunale Federale sulla omissione colposa della verifica della effettiva consegna della PEC da parte del sig. Nasisi, la quale costituiva un adempimento che non comportava alcun apprezzabile sacrificio a suo carico e che avrebbe consentito il regolare svolgimento del procedimento di candidatura.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo.

Dispone che la Segreteria comunichi immediatamente il presente provvedimento al Segretario Generale, al reclamante, alla Procura Federale e al Comitato Regionale Sicilia.

Così deciso in Roma, in modalità telematica, il giorno 20 agosto 2024.

PRESIDENTE: f.to Avv. Alessandra Bruni

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Anna Maria Pitzolu

COMPONENTE: f.to Avv. Giulia Ruperto